



## **COMUNE DI CRESPINA LORENZANA**

*Provincia di Pisa*

### **AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO**

### **DETERMINAZIONE n. 647 del 23-12-2024**

---

**OGGETTO:** INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR TOSCANA R.G.N. 1526/2024

---

#### **IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA**

VISTO il ricorso al TAR Toscana promosso dalla società unipersonale Raucci s.r.l. – R.G.N. 1526/2024 con cui si formula istanza per l'annullamento degli atti relativi alla realizzazione di uno spazio feste in località Laura ed alla riqualificazione di un'area sportiva ancora in località Laura;

CONSIDERATO che la causa risulta iscritta a ruolo e che pertanto si rende necessaria la costituzione in giudizio dell'Ente al fine di salvaguardare gli interessi pubblici di cui è portatore;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, nella quale è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale in quanto diversi da ogni altro contratto in quanto le relative prestazioni possono essere rese solo "nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

RILEVATO che all'intuitu personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato.

RILEVATO altresì che alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico.

VISTA la sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che, tra l'altro, sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale, del rispetto, comunque, dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere tali incarichi legali;

DATO ATTO che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e che, pertanto, si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania – che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici e che pertanto, prima dell'assunzione dell'impegno di spesa, va acquisito dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

DATO ATTO quindi che per l'incarico in questione è stata formulata richiesta di preventivo allo studio legale Carrozza Pignatelli con sede in Pisa Via Santa Cecilia 16 che risulta in possesso delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico come risulta da Curriculum Vitae depositato in atti;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto a questo Ente con nota prot. 14962/2024 per un importo di € 9.484,28 comprensivo di oneri di legge e ritenuto lo stesso congruo in quanto molto ridotto rispetto agli importi indicati dal D.M. 55/2014;

RICHIAMATA la deliberazione n. 99/2024 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Crespina Lorenzana in persona del Sindaco pro tempore nel ricorso in questione;

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma di € 9.484,28;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO il Decreto sindacale n. 9 del 21/11/2024 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000

### **DETERMINA**

1. Di affidare allo Studio legale Carrozza Pignatelli con sede in Pisa Via Santa Cecilia 16 l'incarico di patrocinio legale nel ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana dalla società unipersonale Raucci s.r.l. – R.G.N. 1526/2024 per l'annullamento degli atti relativi alla realizzazione di uno spazio feste in località Laura ed alla riqualificazione di un'area sportiva ancora in località Laura;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 9.484,28 come segue:

○ €  
8.032,03 con imputazione al capitolo 30127.0 "Spese legali ed arbitraggi" del Bilancio 2024/2026 annualità 2024, disponibile

○ €  
1.452,25 con imputazione al capitolo 30127.0 "Spese legali ed arbitraggi" del Bilancio 2024/2026 annualità 2025, disponibile

3. Di dare atto che in relazione al presente affidamento non sussistono le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001

4. Di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

6. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Il presente atto, comportando impegno di spesa, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il presente atto viene altresì trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente.

**Il Responsabile di Direzione**  
**AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO**  
*f.to ELENA SANTORO*

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi  
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)



# COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

Determinazione n. 647 del 23-12-2024

## SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis e 183 comma 7 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi del punto 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e dell'art. 5 del vigente regolamento di contabilità.

| Capitolo  | Bilancio | Impegno/Accertamento | Importo  |
|-----------|----------|----------------------|----------|
| 30127 / 0 | 2024     | 1998                 | 8.032,03 |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |
| /         |          |                      |          |

Eventuali note e  
prescrizioni:

Crespina Lorenzana, 23-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE

TAMPUCCI DANIELA

|  |   |
|--|---|
|  | <b>COMUNE DI CRESPINA<br/>LORENZANA<br/>(Provincia di Pisa)</b> |
|--|---|

Determina n. 647 del 23-12-2024

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL<br>RICORSO AL TAR TOSCANA R.G.N. 1526/2024 |
|-----------------|---|

|   |  |
|---|--|
| Affissa all'albo pretorio dal 23-12-2024 e per 15 giorni consecutivi. |  |
| 23-12-2024  | <b>L'INCARICATO<br/>LINDA SARDELLI</b> |